

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI
SOCIALI DEL COMUNE DI CALCINAIA**

approvato con deliberazione consiglio comunale n. 66 del 18/09/2020

Indice

- Art. 1 – Principi generali
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Requisiti e criteri per l’assegnazione
- Art. 4 – Modalità di assegnazione
- Art. 5 – Rinuncia, decadenza e revoca dell’assegnazione
- Art. 6 – Decesso o impedimento dell’assegnatario ed eventuale subentro
- Art. 7 – Conduzione dei lotti di terreno
- Art. 8 – Rimborso spese
- Art. 9 – Responsabilità
- Art. 10 – Consegna e restituzione
- Art. 11 – Comitato di gestione degli orti
- Art. 12 – Forniture
- Art. 13 – Vigilanza
- Art. 14 – Norme finali

Art. 1 – Principi generali

1. Il presente regolamento definisce criteri e modalità di assegnazione e gestione degli orti sociali, al fine del loro uso da parte della cittadinanza.
2. Il Comune di Calcinaia destina a tal fine, ad orti sociali, appezzamenti di terreno di proprietà comunale posti in Fornacette per un totale di 56 orti per la coltivazione di fiori, frutta ed ortaggi ad uso gratuito dell'assegnatario e della sua famiglia. Ogni unità coltivabile ha una dimensione massima di 100 metri quadrati.
3. La costituzione, formazione e regolamentazione gestionale degli orti è di competenza del Comune; la conduzione, le eventuali responsabilità ad esso collegate, la proprietà e l'uso di quanto prodotti, nel rispetto della normativa vigente, spettano agli assegnatari degli orti.

Art. 2 – Finalità

L'assegnazione dei lotti di terreno comunale da adibire ad uso ortivo ha lo scopo di permettere ai cittadini di impiegare il tempo libero in una attività ricreativa senza scopo di lucro, di condurre uno stile di vita sostenibile per la salute e di favorirne le possibilità di socializzazione, quale stimolo alla partecipazione dei diversi momenti della vita collettiva, anche partecipando a progetti di scambio generazionale con le scuole del territorio.

Art. 3 – Requisiti e criteri per l'assegnazione

1. Per avere diritto all'assegnazione di un lotto di terreno da adibire ad uso ortivo, sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) essere residenti nel Comune di Calcinaia
- b) essere pensionati e non svolgere alcuna attività lavorativa retribuita
- c) avere un'età minima di 58 anni
- d) il nucleo familiare del richiedente non deve possedere o avere in godimento a qualsiasi titolo un altro terreno da coltivare, posto nel territorio comunale e/o in Comuni limitrofi
- e) essere in grado di provvedere personalmente alla coltivazione dell'appezzamento assegnato
- f) non avere avuto condanne penali per reati contro l'ambiente

2. Per particolari esigenze di natura economica e sociale, segnalate con relazione dell'assistente sociale del Servizio sociale competente territorialmente, è possibile derogare dai requisiti sopra elencati assegnando uno o più lotti.

3. La graduatoria degli aventi diritto è disposta sulla base dei criteri di priorità di seguito elencati e sulla base di eventuali ulteriori titoli che il responsabile di servizio competente ritenga utile inserire in apposito bando pubblico:

- anzianità anagrafica del richiedente superiore all'età minima richiesta come requisito
- il richiedente è persona sola risultante dallo stato di famiglia
- anzianità di residenza sul territorio comunale
- a parità di requisiti, viene considerata la maggiore età anagrafica dei richiedenti

La specifica dei criteri di priorità, con l'attribuzione del punteggio relativo, devono essere stabiliti dalla commissione di cui al successivo articolo e indicati nel bando di assegnazione che deve altresì contenere, oltre ad una sommaria indicazione delle aree da assegnare, i requisiti e le modalità.

Art. 4 – Modalità di assegnazione

1. Ai fini dell'assegnazione degli orti sociali sarà pubblicato uno specifico bando di gara secondo le disposizioni del presente regolamento.

2. L'interessato deve presentare richiesta scritta di assegnazione al Comune di Calcinaia dichiarando il possesso dei requisiti previsti al precedente articolo, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Ente. Nel caso di dichiarazione mendace, oltre alle sanzioni previste per legge, l'interessato sarà escluso dall'assegnazione delle aree e decade dalla eventuale assegnazione già conseguita.
3. L'assegnazione degli orti viene disposta previa formazione di una graduatoria con provvedimento del responsabile del servizio competente.
4. La graduatoria sarà formata da apposita commissione formata da:
 - responsabile del servizio competente - con funzioni di Presidente;
 - responsabile o addetto della sezione Segreteria generale, contratti
 - responsabile o addetto della sezione competente con funzioni anche di segretario verbalizzante;
5. La graduatoria ha durata fino al suo esaurimento e può essere utilizzata anche per assegnazioni future, fermo restando il permanere dei requisiti di coloro che vi sono utilmente collocati e che sarà verificato dall'ufficio competente prima di ogni assegnazione.
6. Può essere assegnato un solo orto sociale per ogni nucleo familiare (intendendo per nucleo familiare quello risultante dallo stato di famiglia anagrafico). In caso di più richieste avanzate da componenti dello stesso nucleo familiare sarà presa in considerazione quella presentata prima in ordine cronologico di data.
7. L'assegnazione è disposta a titolo gratuito, con eccezione del rimborso spese di cui al successivo art. 8.
8. per un tempo limitato di 2 anni, tacitamente rinnovabili fino alla permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione, salvo i casi di cui al successivo art. 6. ed è revocabile in qualsiasi momento, in caso di mancata osservanza degli obblighi e divieti di cui all'art. 7 o di motivi di interesse pubblico, senza che nessun diritto o risarcimento spetti all'assegnatario.

Art. 5 – Rinuncia, decadenza e revoca dell'assegnazione

1. L'assegnatario può in qualsiasi momento rinunciare al lotto assegnato, previa comunicazione scritta indirizzata al Sindaco e al servizio competente e pagamento della quota annuale.
2. Costituisce motivo di decadenza dall'assegnazione dell'orto sociale:
 - a) decesso dell'assegnatario, salva l'ipotesi di cui all'articolo successivo
 - b) il cambio di residenza
 - c) il mancato reiterato pagamento del rimborso dell'anno precedente di cui al successivo art. 8
 - d) ingiustificata assenza a due richieste di convocazione da parte dell'ufficio competente
3. La revoca dall'assegnazione può essere disposta d'ufficio in caso di motivi di interesse pubblico, in caso di reiterato mancato rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dal presente regolamento, in particolare nell'ipotesi di mancata osservanza degli obblighi e divieti di cui all'art. 7, nel caso di cui all'art. 3, comma 1 lett. e) e dell'art. 4, comma 2, senza che nessun diritto o risarcimento spetti all'assegnatario.

La revoca è disposta d'ufficio dopo tre richiami consecutivi, segnalati dal Presidente alla sezione Servizi ai cittadini del Comune.

In ogni caso, l'assegnatario deve restituire copia delle chiavi della struttura in legno in suo possesso.

Art. 6 - Decesso o impedimento dell'assegnatario ed eventuale subentro

1. In caso di decesso o impedimento dell'assegnatario il lotto di terreno può essere assegnato al coniuge o al soggetto unito civilmente che ne faccia domanda e che sia in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento. Contrariamente, il lotto tornerà nella piena disponibilità dell'ente e sarà oggetto di nuovo bando di assegnazione o di scorrimento di graduatoria valida esistente.
2. In caso di impedimento temporaneo dell'assegnatario l'orto può essere mantenuto dal soggetto beneficiario fino ad un massimo di 6 mesi. Qualora, a causa dell'impedimento temporaneo l'assegnatario usufruisca dell'aiuto di persone diverse dai familiari è necessario che comunichi per

scritto al competente ufficio comunale il nominativo, allegando un documento di identità della persona individuata che potrà sostituirlo per un periodo non superiore a 6 mesi.

3. In ogni caso l'orto resta a disposizione dei familiari per il raccolto dei frutti, nei sessanta giorni successivi alla data del decesso del concessionario o dell'impedimento superiore ai 6 mesi.

Art. 7 - Conduzione dei lotti di terreno

1. Gli assegnatari degli orti si impegnano formalmente a rispettare tutte le norme previste nel presente regolamento e a riconsegnare l'appezzamento nello stato originario, ed in particolare ad attenersi ai seguenti obblighi o divieti:

- a) mantenere l'orto in modo decoroso e con diligenza
 - b) non cedere l'orto in uso a terzi e non darlo in affitto
 - c) coltivare l'orto personalmente o con l'aiuto dei componenti il suo nucleo familiare (salva l'ipotesi di cui all'art. 6 comma 2)
 - d) contenere l'altezza delle colture e dei relativi sostegni entro m. 1,60
 - e) non installare o costruire manufatti (tettoie, capanni o altre costruzioni) che alterino l'appezzamento assegnato
 - f) non allevare o detenere sul lotto animali di qualsiasi specie
 - g) non coltivare piante che possano danneggiare i vicini assegnatari (mais, girasoli, viti, piante ad alto fusto)
 - h) mantenere puliti e sgombri da oggetti personali i viottoli di passaggio e le parti di uso comune;
 - i) mantenere ordinato e sgombro da materiali di risulta il lotto di terreno assegnato
 - l) non usare per la coltivazione sostanze tossiche o inquinanti (anticrittogamici, antiparassitari, diserbanti o sostanze che comunque comportino rischi di tossicità) né incenerire rifiuti o scarti della coltivazione
- Previa comunicazione, di almeno un giorno prima, alla Polizia Municipale, possono essere effettuati abbruciamenti, nei singoli orti tra le ore 7,00 e le ore 10,00 di ogni giorno, salvo le diverse disposizioni regionali. Il Presidente assicura il rispetto di tale regola ed effettua gli opportuni controlli.
- m) utilizzare l'acqua del pozzo comune solo per l'annaffiatura. L'uso di tubi di gomma è permesso esclusivamente nel momento dell'annaffiatura che deve essere fatta manualmente: è espressamente vietato lasciare il tubo di gomma nel rubinetto in assenza dell'assegnatario. E' inoltre vietata ogni dispersione di acqua, in particolare è vietato aprire il rubinetto dell'acqua per qualsivoglia finalità diversa dall'annaffiatura delle colture. Nei confronti del Comune non può essere avanzata alcuna richiesta di danni o di indennizzi connessi con l'impossibilità o la difficoltà di irrigazione per la perdita di colture o per il danneggiamento delle stesse.
 - n) non produrre rumori molesti
 - o) conferire i rifiuti negli appositi contenitori di raccolta differenziata
 - p) non parcheggiare all'interno degli orti veicoli a motore non connessi all'uso agricolo
 - q) non svolgere all'interno degli orti o degli spazi comuni attività di carattere personale che comportino il consumo di acqua o energia elettrica non inerenti all'attività di coltivazione dell'orto stesso
 - r) dotarsi obbligatoriamente di contenitore per il compostaggio domestico (biocompost) fornito dal gestore
 - s) provvedere periodicamente alla pulizia e alla conservazione in buono stato delle fosse laterali di guardia, delle scoline di deflusso delle acque meteoriche e dei vialetti prospicienti il rispettivo appezzamento
 - t) attenersi alle indicazioni fornite dal Presidente degli orti sociali

Art. 8 - Rimborso spese

A titolo di compartecipazione ai costi per il consumo di energia elettrica, acqua, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alla struttura in legno, gli assegnatari versano un importo forfettario stabilito con determina del responsabile del servizio competente. Tale importo dovrà essere versato alla tesoreria entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 9 - Responsabilità

Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi non potrà essere imputabile all'amministrazione comunale che resta pertanto sollevata da ogni responsabilità civile e penale.

Art. 10 - Consegna e restituzione

La consegna e la restituzione del singolo orto sociale avviene in contraddittorio tra l'assegnatario ed il responsabile del servizio/sezione competente, che in apposito verbale danno atto dello stato e della consistenza del fondo e dell'avvenuta riconsegna delle chiavi.

Art. 11 – Comitato di gestione degli orti

1. Per assicurare armonici rapporti tra gli assegnatari tra loro e tra questi e il Comune, nel rispetto delle presenti norme, nonché per l'eventuale organizzazione di iniziative culturali, ricreative e sociali, viene costituito il Comitato di gestione degli orti sociali, che è composto da n. 5 rappresentanti degli assegnatari, designati dagli stessi.

2. Il Comitato di gestione dura in carica 3 anni, rinnovabile per una sola volta per lo stesso periodo.

3. Il Comitato di gestione nomina al suo interno un Presidente e un Vicepresidente. Il verbale di nomina con la specifica del numero dei votanti e degli esiti viene trasmesso all'ufficio comunale competente. Analogamente al Comitato di Gestione, il Presidente ed il Vice Presidente non possono essere nominati per più di due volte consecutive.

4. Compiti del comitato di gestione sono:

- verificare il rispetto del presente regolamento da parte degli assegnatari
- gestire i rapporti tra gli assegnatari
- segnalare immediatamente (per scritto o via mail) al Comune la presenza di lotti eventualmente disponibili e le inadempienze al presente regolamento da parte degli assegnatari
- dirimere le controversie tra gli assegnatari
- formulare proposte e suggerimenti per la gestione degli spazi e delle strutture in comune
- segnalare, per scritto o per mail, al Comune le esigenze di manutenzione straordinaria

5. Il Presidente del comitato di gestione è riconosciuto referente nei rapporti con l'amministrazione comunale e relativamente a tutte le problematiche che possano insorgere per la gestione degli orti. Il Presidente trasmette all'ufficio comunale competente i verbali delle sedute del Comitato.

6. Per regolare le proprie attività l'assemblea degli assegnatari può approvare apposito regolamento da trasmettere all'amministrazione comunale. I nominativi del Presidente e del Comitato di Gestione sono tempestivamente comunicati al Comune.

7. Almeno una volta l'anno l'amministrazione comunale convoca l'assemblea degli assegnatari per illustrare gli interventi effettuati, le eventuali criticità e lo stato di gestione dei lotti.

Art. 12 - Forniture

L'amministrazione comunale si impegna a fornire:

- a) i contenitori per la raccolta dei rifiuti
- b) acqua per l'irrigazione
- c) energia elettrica

Art. 13 - Vigilanza

Gli assegnatari dei lotti di terreno devono consentire l'accesso ai funzionari del Comune per effettuare eventuali verifiche, sia di ordine gestionale che di ordine tecnico-manutentivo.

Art. 14 - Norme finali

1. Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto ed integralmente accettato da ogni assegnatario prima dell'assegnazione del terreno e consegnato in copia allo stesso.
2. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla vigente normativa in materia di fondi rurali e concessione di beni.